



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 16

Data : 14/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 14/03/2016 Numero 16

OGGETTO: INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A SVOLGERE UNA PROCEDURA SUL TERRITORIO ITALIANO PER VERIFICARE LA PRESENZA DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B IN GRADO DI OFFRIRE UN SUPPORTO ADEGUATO ALL'UFFICIO TRIBUTARIO. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è volontà dell'Amministrazione Comunale, attivare un serio servizio di attività di accertamento tributario in materia di ICI-IMU-TASI, attività di gestione ordinaria IMU e TASI, al fine di una maggiore equità tributaria;

CONSIDERATO che tale attività ha come obiettivo, oltre il recupero di somme da destinare ad interventi in favore della comunità, quello di garantire l'eliminazione di ingiuste differenziazioni del carico tributario che si risolvono sempre a svantaggio del cittadino più responsabile;

CONSIDERATO che è ferrea volontà di questa Amministrazione favorire l'occupazione di persone svantaggiate e quindi usufruire, dove possibile, della collaborazione di Cooperative Sociali di inserimento lavorativo;

RITENUTO che è necessario affidare i seguenti servizi:

- accertamento tributario in materia di ICI-IMU-TASI
- attività di gestione ordinaria IMU e TASI

RITENUTO opportuno fornire agli Uffici e servizi competenti Ufficio Tributi, Edilizia Privata, Urbanistica ecc., le linee guida da seguire per l'affidamento del servizio in oggetto;

RITENUTO pertanto, necessario avvalersi di una collaborazione esterna a supporto degli uffici per tutte le attività inerenti;

CONSIDERATO che con l'affidamento di servizi alle Cooperative sociali si perseguono le finalità definite dagli articolo 2,3 e 38 della Costituzione e che riguardano: il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali: il miglioramento della qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e il godimento dei diritti di cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

CONSIDERATO il parere ANAC rispetto alle convenzioni ex art. 5 della L. 381/91;

CONSIDERATO che, in riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n.135 in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'art.1 del D.L.136/2006, **il comma 8bis art.4 della Legge 135/2012 sancisce la non applicabilità dai commi 7 e 8 per le Cooperative Sociali di cui alla L.381/1991;**

CONSIDERATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, si è espressa sulla materia con la Determinazione n. 3 del 01/08/2012 avente ad oggetto "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991" (Disciplina delle Cooperative Sociali); e successivamente l'ANAC ha espresso ulteriori pareri riguardanti gli affidamenti di servizi in favore di enti del terzo settore e alle cooperative sociali con delibera n. 32 del 20/01/2016;

VISTO l'art. 5 della Legge n. 381 dello 08.11.1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che norma le convenzioni con il seguente dettato: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione

idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;

CONSAPEVOLI che la legge di stabilità 2015 non consente più gli affidamenti diretti (Art. 1, comma 610, della legge 4 dicembre 2014 n.190, pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2014 n.300) e prevede che le convenzioni stipulate dagli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, con le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, a condizione che l’importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (v. art. 28, comma 1 lettera b, del D.lgs. 163/2006: 209.000 euro) e che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

CONSIDERATO che a seguito dell’inserimento da parte del legislatore nell’art. 5, comma 1, l. 381/1991 - ad opera dell’art. 1, comma 610, della l. 23 dicembre 2014 n. 190 del seguente inciso finale: *“Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”* l’Autorità Nazionale riguardo alla procedura da utilizzare, ha espresso il parere che è preferibile seguire i canoni previsti dal Codice dei Contratti, avendo a riferimento la natura degli affidamenti. In particolare, è preferibile che gli affidatari utilizzino le procedure previste dagli artt. 124, comma 6, e 125, comma 11, d.lgs. 163/2006, con i relativi obblighi di informazione e pubblicazione, per gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria di cui all’Allegato IIA (che ricomprendono la generalità dei servizi strumentali) o la procedura di cui all’art. 27, per gli affidamenti di cui all’Allegato IIB, riservando in entrambi i casi la partecipazione alle sole cooperative sociali di tipo B. (vedere delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016);

CHE per le attività sopra citate che si intendono affidare a Cooperative Sociali, il Comune ritiene indispensabile l’iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 1, art.53 del D.Lgs.446/97 così modificato dall’art.15 10/04/98 del D.Lgs. n.137 previsto alla lettera c) comma 1 dell’art.3 bis del D.L. 25/03/2010 n.40, ed in forza della modifica apportata con la L. 244/07 all’art. 52 comma 5 lett. b *“...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; 2) ..OMISSIS* anche considerata la necessità di garantire trasparenza, tutela della riservatezza e della imparzialità nell’esercizio delle funzioni come da indicazioni del Consiglio di Stato , V sez., 11.03.2003, n.2792.

CHE a tale proposito l’Ente intende effettuare una procedura di confronto (rispettando i canoni dell’articolo 125 del d.lgs. 163/2006) per verificare la sussistenza di cooperative sociali iscritte all’apposito Albo del Ministero delle Finanze e quindi qualificate allo svolgimento dei sopra elencati servizi presso il Comune di Ome;

CHE in ossequio a quanto novellato all’art.5 della L.381/91 *“...Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”* La procedura di cui sopra terrà conto anche di requisiti tecnico professionali, nonché qualitativi ed esperienziali delle Cooperative presenti;

CHE i corrispettivi economici saranno richiesti alla Cooperativa durante la procedura con la richiesta inoltre di un progetto tecnico di svolgimento delle attività;

CHE il criterio per la valutazione delle proposte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83 del D.Lgs. 163/2006) in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza.

DATO ATTO:

1. che L'art. 2 del Codice dei contratti prevede che il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente a criteri di esigenze sociali, della salute e dell'ambiente;
2. che del sopra citato principio possono fruire le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, a condizione che gli incarichi ad esse assegnati rispondano alle esigenze sociali dettate dalla legge (in particolare presenza di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, e programma di inserimento lavorativo, art. 1);
3. che in presenza di queste condizioni, la stessa legge consente la stipula di convenzioni anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici. Detta condizione agevolativa è confermata anche dall'art. 4 del D.L. n. 95/2012, ai commi 6 ed 8, con riguardo all'acquisizione diretta di beni e servizi;
4. il valore contrattuale sarà necessariamente presunto, essendo collegato all'attività di recupero e conseguente riscossione. Il valore individuato sarà conseguente ad una stima che l'Ente effettuerà sulla base di dati storici in possesso del Comune per quanto riguarda la convenzione sui servizi che si intende esternare;
5. che l'art. 5 della legge n. 381/1991 consente l'affidamento in deroga alle cooperative di tipo b), per lo svolgimento di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.
6. che con l'affidamento di servizi a una Cooperativa Sociale il COMUNE si pone l'obiettivo di contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 ed in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della L. 381/91 e s.m.i.;

VALUTATA l'opportunità di procedere in seguito alla procedura menzionata ad un convenzionamento diretto ai sensi della Legge n. 381/91, allo scopo di conciliare un'efficace approccio alle problematiche sociali, specialmente per quanto riguarda l'inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di svantaggio;

RILEVATO in particolare:

che la legge prevede la possibilità di deroga alla normale procedura per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali;

che l'Ente può attivare una convenzione diretta con una cooperativa sociale di tipo "B";

che la convenzione diretta è uno strumento di affidamento preferibile da utilizzare con le cooperative sociali di inserimento lavorativo;

RICHIAMATO il decreto 10932 del 3/7/2003 emanato dalla regione Lombardia ed avente ad oggetto l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1/6/1993 n° 16 della Cooperativa in questione.

RILEVATO che è applicabile il disposto di cui agli Art.1,2,4,5 e 9 della Legge 8 novembre 1991, n° 381 ("disciplina delle cooperative sociali") e della Legge della Regione Lombardia 18-11-2003 n° 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) in quanto:

- la finalità dell'affidamento è quella di contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative per le persone svantaggiate in applicazione dei principi contenuti nell'art. 1 e nell'art. 5

della citata legge n° 381 del 1991 ("Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse- agricole, industriali, commerciali, o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";

- gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono affidare alle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, incarichi per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali incarichi siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.") e della Legge Regionale L.R. 18-11-2003 n° 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia);

Visto l'art. 125 del T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Richiamato il vigente Statuto Comunale e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sue modifiche e integrazioni;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario a svolgere la procedura sopra evidenziata sul territorio italiano per verificare la presenza di Cooperative Sociali di Tipo B in grado di offrire un supporto adeguato all'ufficio tributario e richiedendo alla Cooperativa selezionata, una proposta economica e tecnica per lo svolgimento delle attività che si intendono affidare;

2. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario a valutare le proposte ricevute in fase di procedura e di riportare nella determina di affidamento tali valutazioni;

3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad approvare con la Cooperativa selezionata opportune convenzioni ex art. 5 L.381/91 per i servizi elencati in premessa tramite proprio atto di determina dirigenziale;

4. DI APPROVARE le linee guida esposte in premessa rivolte agli Uffici e Servizi comunali per l'affidamento del servizio di che trattasi;

5) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a norma dell'art. 49 - comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

6) DI DARE ATTO che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;

8) DI DARE INFINE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - X° comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2016:

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 14/03/2016



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A SVOLGERE UNA PROCEDURA SUL TERRITORIO ITALIANO PER VERIFICARE LA PRESENZA DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B IN GRADO DI OFFRIRE UN SUPPORTO ADEGUATO ALL'UFFICIO TRIBUTARIO. ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 14/03/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 14/03/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

~~Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

~~Ome~~

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella~~